

SCISSIONE CON SCORPORO

30 NOVEMBRE 2023




LA NORMA

ART. 2506.1 C.C.

Con la scissione mediante scorporo una società assegna parte del suo patrimonio a una o più società di nuova composizione e a se stessa le relative azioni o quote, continuando la propria attività.

La partecipazione alla scissione non è consentita alle società in liquidazione che abbiano iniziato la distribuzione dell'attivo.

Introdotta dall'art. 51 c. 3 del D.Lgs 2 marzo 2023 n. 19 in vigore dal 22 marzo 2023



ART. 2506 C.C. SCISSIONE ORDINARIA

Con la scissione una società assegna l'intero suo patrimonio a più società, preesistenti o di nuova costituzione, o parte del suo patrimonio, in tal caso anche ad una sola società, e le relative azioni o quote ai suoi soci.


- ■ ■ ■ ■
- ■ ■ ■ ■



STRUTTURA DELL'OPERAZIONE

LEGAMI PARTECIPATIVI


IN CASO DI SCISSIONE
TIPICA



IN CASO DI
CONFERIMENTO



IN CASO DI SCISSIONE
CON SCORPORO



CARATTERISTICA DELL'OPERAZIONE

- La società scissa deve proseguire l'attività è quindi vietata la fusione propria;
- La scissione con scorporo a favore nuova beneficiaria (Consiglio Notarile di Milano Massima n 209 – 7 novembre 2023 anche a favore società preesistente);
- Vietata a società in liquidazione che hanno iniziato la distribuzione dell'attivo;
- Non è previsto il rapporto di cambio;



CARATTERISTICA DELL'OPERAZIONE

- Non è prevista la redazione della relazione dell'organo amministrativo art. 2501-quiues, la relazione degli esperti art. 2501- sexies;
- Nel progetto di scissione non vanno indicati i punti di cui all'art. 2501-ter nn 3); 4); 5) e 7);
- Non è previsto il recesso;
- I soci possono rinunciare alla situazione patrimoniale art. 2051-quater ultimo comma;
- I soci possono rinunciare ai termini.





DIFFERENZE RISPETTO ALLA SCISSIONE "ORDINARIA"

La principale differenza è che le azioni della società beneficiaria a fronte del patrimonio assegnato non sono attribuite ai soci della società scissa bensì alla stessa società scissa.

Nella scissione ordinaria la scissa diminuisce il patrimonio trasferito alla beneficiaria.

Nella scissione con scorporo la scissa mantiene lo stesso patrimonio permutando gli assets ceduti in partecipazione.



GLI ASPETTI FISCALI DELLA SCISSIONE CON SCORPORO

- Il principio di neutralità sancito dall'art. 173 del tuir rientra anche per la scissione con scorporo;
- Il valore fiscale delle partecipazioni nella beneficiaria di cui la società scissa diviene titolare avrà il medesimo valore e le medesime caratteristiche fiscali dei beni di primo grado trasferiti alla beneficiaria;
- Le posizioni fiscali soggettive, salvo quelle riconducibili al bene trasferito, sono divise in proporzione tra il patrimonio netto della scissa ed il patrimonio netto della beneficiaria, mentre nella scissione ordinaria il rapporto è tra il patrimonio netto della scissa posto scissione e la beneficiaria; Sul punto Assonime ritiene viceversa le posizioni soggettive rimangano integralmente in capo alla scissa non essendoci diminuzione di patrimonio netto.



GLI ASPETTI FISCALI

.
.
.

- In merito alla stratificazione fiscale del patrimonio netto della scissa in capo alla beneficiaria a differenza della scissione ordinaria ove è necessario ricostruire prioritariamente le riserve in sospensione di imposta riconducibili ad eventi i cui beni sono trasferiti e quindi dividere l'eccedenza in proporzione tra riserve di capitali e di utili, nella scissione con scorporo le riserve sono considerate tutte come riserve di capitali, per evitare duplicazioni;
- In tema di Pex, in un conferimento neutrale ai sensi dall'articolo 176 del TUIR i requisiti soggettivi risulterebbero verificati, già alla data del conferimento, a condizione che il soggetto conferente disponesse dell'azienda conferita da almeno dodici mesi, in quanto le partecipazioni rivenienti dal conferimento vengono assunte con un'anzianità pari a quella attribuibile all'azienda conferita. Stessa situazione si verifica in tema di scissione con scorporo. Ai fini PEX della partecipazione ricevuta dalla scissa vale l'anzianità dei beni nel suo bilancio trasferiti;



GLI ASPETTI FISCALI



- In caso di cessione della partecipazione da parte della scissa successiva all'operazione di scissione con scorporo di un'azienda o ramo di azienda la stessa sarà soggetta a PEX senza elementi elusivi come nel caso di conferimento. Viceversa in caso di trasferimento di singolo bene la tassazione avviene in misura ordinaria, mentre in caso di conferimento di un bene la tassazione avviene al momento del conferimento stesso;
- L'operazione è fuori campo di applicazione dell'IVA (art. 2 comma 3 dpr 633/72);
- E' soggetta all'imposta di registro in misura fissa di €. 200,00;
- E' soggetta ad imposte ipotecarie e catastali in misura fissa in caso di immobili.



ASPETTI FISCALI: LA DIFFERENZA CON IL CONFERIMENTO



Il conferimento gode della neutralità fiscale solo qualora vengano conferite aziende ovvero rami di aziende (art. 173 tuir) ovvero partecipazioni che abbiano certe caratteristiche (art. 175 e 177 commi 2 – 2 bis).

Ai fini delle imposte indirette gode dell'imposizione fissa solo qualora riguardi aziende o rami di azienda mentre negli altri casi si applica l'imposta di registro riconducibile al bene oggetto di conferimento, trattandosi di operazione realizzativa.



LE DIVERSE RESPONSABILITÀ NEL CASO DI CONFERIMENTO O SCISSIONE CON SCORPORO

Nella cessione/conferimento le passività che compaiono nei libri contabili obbligatori possono diventare passività del conferitario stante il disposto dell'art. 2560 cc prevedendo la responsabilità solidale e, comunque in caso di ramo di azienda devono riguardare il ramo di azienda conferito.

Secondo un orientamento della cassazione (13319/2015) il conferitario non solo non risponde dei debiti degli altri rami di azienda ma anche pro quota di quelli “generalisti” della conferente. Viceversa nella scissione con scorporo i debiti relativi agli altri rami di azienda non trasferiti continuano a gravare sulla beneficiaria pur nei limiti del patrimonio netto effettivo ricevuto.



LE DIVERSE RESPONSABILITÀ NEL CASO DI CONFERIMENTO O SCISSIONE CON SCORPORO

In merito ai debiti di natura fiscale l'art. 14 del d.lgs. 472/1997 prevede che il conferitario è responsabile in solido con il conferente per il pagamento delle imposte e delle sanzioni relative alle violazioni commesse nell'anno in cui è avvenuta la cessione e nei 2 precedenti, nonché quelle irrogate e contestate nel medesimo periodo anche se riferite a violazioni commesse in epoca anteriore.

I debiti di natura fiscale l'art. 15 del d.lgs. 472/1997 essendo un'operazione di successione universale ciascuna società è obbligata in solido con le altre al pagamento delle sanzioni relative a violazioni commesse precedentemente la scissione.





GRAZIE PER L'ATTENZIONE